

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

GUIDO CECINELLI

□ □ □ □ □ □ 7227/2022

De □ □ □ □ □ □ 14/06/2022

I □ Seg □ e □ a □ □ □

MASSIMILIANO PETRELLA

Il Presidente

ROBERTO RUSSO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di ROMA Sezione 04, riunita in udienza il 06/06/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

RUSSO ROBERTO, Presidente
CECINELLI GUIDO, Relatore
ERAMO ALBERTO, Giudice

in data 06/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5987/2021 depositato il 27/07/2021

proposto da

F

Difeso da

Giuseppe Marino - MRNGPP75S06H501S

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Giuseppe Marino -

ed elettivamente domiciliato presso giuseppemarino@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Avv. GIUSEPPE MARINO
Via Ruffini, 2/A - 00195 ROMA
Tel. 063217581 - 063217567
e-mail: g.marino@studiomarino.net

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.

RES-ALTRO 2016
A-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso la Srl F
eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 06/06/2022 la Commissione accoglieva il ricorso per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avviso di accertamento impugnato veniva emesso sulla base del Processo Verbale di
Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Tivoli in data 17/01/2018, con il quale venivano
recuperati a tassazione costi non deducibili accertando un maggior reddito d'impresa pari ad €
3.465.262,00 e una maggiore IVA pari ad € 346.526,00 oltre alle sanzioni.

L'Ufficio contestava la deducibilità delle fatture relative all'acquisto di pesce, per la mancanza di
indicazioni circa il vettore che avrebbe movimentato la merce, riferendosi ad una c.d. "prassi
consolidata".

La Commissione, a tale proposito, osserva che non sussiste alcuna norma contenente tale previsione
e che l'art. 21, comma 2, DPR 633/72 non fa alcun riferimento ai dati relativi al trasporto della merce
quale elemento invalidante una fattura immediata, che, nella fattispecie, contiene la data di
emissione, il numero progressivo, la ditta, il numero di partita IVA del soggetto cedente e cessionario,
la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, la data nella quale
è stata effettuata la cessione dei beni, i corrispettivi, l'aliquota, la data della prima immatricolazione o
iscrizione ai pubblici registri e il numero dei chilometri percorsi e l'annotazione che la stessa è
emessa per conto del cedente, dal cessionario o da un terzo.

Inoltre, le fatture *de quibus*, non sono state considerate afferenti ad operazioni inesistenti, a riprova della buona fede commerciale della contribuente.

Risulta dagli atti di causa che la contribuente si è avvalsa per il carico-scarico merce e per il relativo trasporto, della Srl S. S. alle quali fatture si evince il nome del venditore del pesce fresco, e il cliente finale che riceve la merce, nonché il luogo di consegna.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della contribuente nella misura di € 30.000,00 oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Condanna l'Ufficio costituito a rifondere alla contribuente le spese del giudizio nella misura di € 30.000,00 oltre oneri accessori di legge.

Roma, 6 Giugno 2022

IL RELATORE

dott. Guido Cecinelli

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Russo